



**TRIBUNALE di VARESE**

Il Giudice del Lavoro dott. Elena Fumagalli,  
nel procedimento ex art. 44 D. Lgs. n. 286/98, art. 28 D. Lgs. n. 150/11 e art. 702 bis c.p.c.  
promosso da:

**GADOUR KHALED**, con gli avv. Alberto Guarisio e Livio Neri

contro

**COMUNE DI ANGERA**, contumace

e contro

**I.N.P.S.**, con l'avv. Grazia Guerra,

avente per oggetto: azione civile contro la discriminazione;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/9/2013,

**OSSERVA**

Con ricorso denominato "Azione civile contro la discriminazione" Gadour Khaled, cittadino tunisino, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata (doc. 9) dal 4/12/2009 e padre di quattro figli minori (doc. 10), ha dato atto di essersi recato presso il proprio Comune di residenza al fine di inoltrare richiesta di concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli, previsto e disciplinato dall'art. 65 L. n. 448/98, e di non aver ottenuto neppure la consegna dell'apposito modulo sostenendo l'Ente l'esclusione dei cittadini extracomunitari dall'accesso al beneficio richiesto.

Preso atto del comportamento dell'amministrazione, con lettera in data 4/12/2012 Gadour Khaled ha chiesto al Comune di Angera di trasmettere la propria domanda all'Inps, richiesta a seguito della quale non è pervenuta alcuna risposta.

Il cittadino extracomunitario agisce nel presente giudizio lamentando la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Angera e dall'Inps, quest'ultimo in qualità di ente deputato per legge all'erogazione del prestazione.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente si deve dare atto dell'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'istituto resistente dal momento che il medesimo risulta partecipe della lamentata condotta discriminatoria avendo emanato le istruzioni e le circolari che hanno originato la



problematica dibattuta nel presente giudizio e già oggetto di altri contenziosi in diversi Tribunali della Repubblica.

Come noto, l'art. 65 L. n. 448/98 aveva introdotto una prestazione sociale denominata "*assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE); già con l'introduzione dell'art. 80 L. n. 388/00 il beneficio in questione era stato esteso ai nuclei familiari di cittadini comunitari, lasciando aperta la questione di una possibile discriminazione in danno dei cittadini extracomunitari.

La giurisprudenza di merito che si è pronunciata sulla questione ha ritenuto di poter superare la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione alla luce dell'evoluzione del complessivo quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri non comunitari e ha, in numerose pronunce, accolto la domanda proposta da "*cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo*".

Recentissimamente è intervenuto il legislatore con la L. n. 97/2013 (Legge Europea 2013) che ha definitivamente risolto la questione provvedendo nuovamente a modificare (v. art. 13) l'art. 65, comma 1, L. n. 448/98 e a riconoscere espressamente il diritto all'erogazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a favore dei nuclei familiari composti da "*cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente*". Tale scelta legislativa comprova come non vi fossero ragionevoli motivi o una precisa scelta legislativa per escludere soggetti che si trovano nella stessa condizione e che sono semplicemente cittadini di paesi terzi.

In considerazione dell'espressa previsione legislativa e per tutti i motivi già analizzati dai Giudici di merito in numerose ordinanze alle quali si rimanda con riferimento alla disamina della normativa europea (cfr, fra le tante, Trib. Verona n. 564/12, Trib. Firenze 9.8.2011, Trib. Genova 25.9.2012, Trib. Milano 2.9.2013), il comportamento tenuto dal Comune di Angera e dall'Inps di mancata concessione al ricorrente dell'assegno in questione deve essere qualificato come avente natura discriminatoria, con conseguente accertamento del diritto vantato dal ricorrente alla corresponsione dell'assegno in presenza dei requisiti di legge.

Le parti resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, devono essere condannate a corrispondere le quote già maturate dall'anno 2012, in assenza di contestazioni sulla sussistenza dei requisiti e sull'ammontare indicato il ricorso. Sulle somme dovranno essere calcolati gli interessi legali.



Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 750=, oltre accessori di legge, a carico dell'Inps e in €. 750, oltre accessori di legge a carico del Comune di Angera, con la distrazione ex art. 93 c.p.c..

**P.Q.M.**

- accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Angera e dall'Inps per aver negato al ricorrente l'assegno di cui all'art. 65 L. n. 448/98, ordina al Comune di Angera e all'Inps, per quanto di rispettiva competenza, di porre fine alla predetta condotta discriminatoria e di corrispondere alla parte ricorrente l'assegno richiesto in presenza dei requisiti di legge;
- condanna le resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere le quote già maturate dall'anno 2012, con gli interessi legali dalla data della maturazione del diritto al saldo;
- condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori antistatari, liquidate €. 750=, oltre accessori di legge, a carico dell'Inps e in €. 750, oltre accessori di legge a carico del Comune di Angera.

Varese, 11.9.2013

Il Giudice

*Dott. Elena Fumagalli*

